



Dott. Cinzia BRUNELLI - NOTAIO
Piazza Orsi Mangelli n. 1 - 47100 FORLÌ (Italy)
Tel. (+39) 0543.31109 - Fax (+39) 0543.25661
C.F. BRN CNZ 55C45 D704X - Partita I.V.A. 01991260405
cbrunelli@notariato.it
<http://www.notaiobrunelli.it>

CESSIONI DI QUOTE E AZIONI SOCIETARIE

Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 435/1997, erano contrastanti le opinioni in ordine alla tassazione, ai fini dell'imposta di registro, degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, aventi ad oggetto cessioni di quote di partecipazione in società.

A dirimere la questione sono intervenute le **Circ. Min. Fin. 21 maggio 1999 n. 112/E** e **Circ. Min. Fin. 29 marzo 2000 n. 60/E**, affermando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro (anche in misura fissa) per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggette alla tassa sui contratti di Borsa¹.

A destabilizzare un quadro interpretativo ormai consolidato nel tempo è intervenuta a sorpresa la **Circolare Agenzia delle entrate 28/12/2007, n. 75/E**², affermando che sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa (ex art. 11, tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86) e ad imposta di bollo gli atti di trasferimento di quote sociali redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Detta Circolare è in linea con Cass. 23/10/2006 n. 25087 ed apre un potenziale preoccupante contenzioso esteso a tutti gli atti di trasferimento di quote sociali ricevuti fino a quel momento.

L'art. 37 del D.L. 31/12/2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31/12/2007 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U., modifica sostanzialmente l'imposizione indiretta delle cessioni di partecipazioni sociali, con riferimento a tassa sui contratti di borsa, imposta di registro, imposta di bollo, recependo quanto affermato con la Circolare n. 75/E/2007.

TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA

La tassa sui contratti borsa è stata **soppressa** con effetto dal 31/12/2007 e conseguentemente abrogata la normativa di riferimento:

- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 (legge delle tasse sui contratti di Borsa),
- decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative;
- art. 34, quinto comma, del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, a norma del quale per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30/12/1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro erano comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

IMPOSTA DI REGISTRO

Viene modificato come segue l'art. 8 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 (atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione):

"azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda".

1) Le cessioni di quote societarie sono soggette a:

¹ Per una più ampia trattazione dell'argomento cfr. C. BRUNELLI, *Le imposte sui trasferimenti applicabili sulle cessioni di attività finanziarie effettuate a titolo oneroso e di liberalità*, in *Il fisco*, n. 11, 18 marzo 2002.

² Cfr. http://www.agenziaentrate.it/ilwcm/resources/file/eb9bf84219c9487/circolare75e_28122007.pdf

- registrazione in termine fisso ed imposta di registro in misura fissa (attualmente € 168,00) se formate per *atto pubblico o scrittura privata autenticata* (art. 11 Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986);
- registrazione solo in caso d'uso se formate per *scrittura privata non autenticata* (art. 2 Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986).

2) Le cessioni di azioni societarie, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate sono:

- esenti da registrazione se perfezionate mediante *girata* (ovviamente autenticata) (art. 8, primo comma, tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986);
- soggette a registrazione in termine fisso ed imposta di registro in misura fissa (attualmente € 168,00) se formate per *atto pubblico o scrittura privata autenticata* (art. 8, secondo comma, tabella e art. 11 Tariffa, parte prima, allegate al D.P.R. n. 131/1986);
- soggette a registrazione solo in caso d'uso se formate per *scrittura privata non autenticata* (art. 8, secondo comma, tabella e art. 2 Tariffa, parte seconda, allegate al D.P.R. n. 131/1986).

IMPOSTA DI BOLLO

1) Le cessioni di quote societarie sono soggette ad imposta di bollo nelle seguenti misure:

a) società di persone: bollo forfetario previsto per il modello unico informatico (art. 1, comma 1-*bis*.1 n. 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972) (assorbe anche il bollo per registro imprese: Euro 156,00

b) società di capitali:

- originale e copia conforme dell'atto per uso registrazione, bollo forfetario previsto per il modello unico informatico (art. 1, comma 1-*bis*.1 n. 3 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 642/1972): Euro 15,00
- invio telematico al registro imprese ed atto che l'accompagna: Euro 65,00

2) Le cessioni di azioni societarie, obbligazioni ed altri titoli negoziabili in serie sono esenti da imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972), anche se perfezionate per atto pubblico o scrittura privata autenticata.